

Sentenze e pareri



a cura di Domenico D'Addario

1 - Professioni e mestieri - Professioni sanitarie - Procedimento e provvedimento disciplinari - Riforma disciplina normativa - Contestazione degli addebiti - Modalità - Suggerimenti del Consiglio di Stato.

2 - Professioni e mestieri - Professioni sanitarie - Procedimento e provvedimento disciplinari - Riforma disciplina normativa - Previsione di generale potere interdittivo - Necessità.

3 - Professioni e mestieri - Professioni sanitarie - Procedimento e provvedimento disciplinari - Ricorso alla Commissione centrale - Contributo unificato ex L. n. 488 del 1999 - Inapplicabilità.

1 - Le norme di modifica del regolamento sugli Ordini e sui Collegi delle professioni sanitarie approvato col D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, in tema di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, devono prevedere la formale contestazione degli addebiti prima dell'istruttoria formale e subito dopo quella preliminare o sommaria mediante atto scritto, non essendo sufficiente, al fine di garantire il principio del contraddittorio, solo una fase di audizione "anche per iscritto" del professionista in sede di istruttoria preliminare, non potendosi ritenere tale doveroso adempimento soddisfatto con la previsione della notifica all'interessato della menzione circostanziata degli addebiti a lui ascritti.

2 - Le norme di modifica del regolamento sugli Ordini e sui Collegi delle professioni sanitarie approvato col D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, in tema di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, deve prevedere un generale potere interdittivo (sospensione cautelare facoltativa) dall'esercizio professionale nei confronti di chi, con il suo mantenimento nell'esercizio della professione, possa costituire pericolo e allarme sociale, in tal modo compromettendo la dignità, la credibilità e il buon nome della professione.

3 - Alle controversie in materia disciplinare nei confronti degli iscritti esperite dinanzi alla Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie (di natura giurisdizionale, seppure speciale) non è applicabile il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 L. 23 dicembre 1999 n. 488.

Cons. di Stato-Sez. Atti normativi, 16 maggio 2005, n. 4199/2002-Cons. Stato, N. 6-6/2005, I, 1121, M.

Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Sentenza di proscioglimento - Avvio dell'azione disciplinare - Legittimità - Accertamento dei fatti - Criterio.

Le sentenze penali di proscioglimento diverse da quelle di accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, e in particolare quelle per intervenuta amnistia, non impediscono all'Amministrazione di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare per gli stessi fatti che avevano formato oggetto di azione penale e se è vero che l'Amministrazione è poi tenuta nella sede disciplinare a un autonomo accertamento dei fatti, è anche vero che la stessa ben può tener conto delle risultanze processuali acquisite nel giudizio penale in modo da modulare sulle stesse l'istruttoria amministrativa, sì da evitare accertamenti non giustificati, perché già provati, alla luce del principio di economia del procedimento.

Cfr. IV Sez. 19 luglio 2004 n. 5210. Cons. di Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2682-Cons. Stato, n. 5-6/2005, I, 938, M.

Stipendi, assegni e indennità - Dipendenti Istituti zooprofilattici sperimentali - Chimici e biologi - Indennità veterinaria - Non spetta.

I dipendenti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale col profilo professionale di chimici e biologi non hanno diritto ad alcuna indennità propria del profilo professionale di veterinario, atteso che, ai sensi del D.P.R. 8 luglio 1986 n. 662, il personale del predetto Istituto è stato equiparato a quello del Servizio sanitario nazionale, con conseguente applicazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, che distingue l'indennità spettante ai veterinari inquadrati nei livelli nono, decimo ed undicesimo da quella dovuta al personale inquadrato negli stessi livelli dei ruoli sanitari, professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti.

Cfr. VI Sez. 27 gennaio 2003 n. 411

Cons. di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2411-Cons. Stato, n. 5-6/2005, I, 901, M